



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**Direzione Generale del Turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese**

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI PER
IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E DI CERTIFICAZIONI E PATENTINI
NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICHE**

ANNUALITA' 2026

Articolo 4, comma 6 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n.10 e Legge Regionale n. 1 del 6 febbraio
2026 – D.G.R. n. 27/45 del 27/05/2026 e D.G.R. n. 32/70 del 24 giugno 2026

AGGIORNAMENTO FAQ

al 15/09/2026

FAQ n.1

Si chiede di specificare nella sezione "classificazione aiuti" a quale data far riferimento per inizio e fine progetto in caso di rinnovo/mantenimento della certificazione ISO 9001; nello specifico se si intende il triennio di validità del certificato o solo l'anno in corso (2^audit sorveglianza ecc.).

inoltre, si chiede se possa andar bene spuntare la voce "potenziamento" sempre in riferimento al mantenimento della certificazione di qualità.

RISPOSTA

La data di riferimento, per l'inizio del progetto, da inserire nella sezione "classificazione aiuti", è quella a partire dalla quale si avvia il procedimento di rinnovo/mantenimento della certificazione; può costituire data di inizio del procedimento la stipulazione del contratto con il consulente o soggetto preposto alle procedure per il conseguimento dell'obiettivo del progetto. Per quanto concerne la "fine" del progetto, questa deve intendersi la data di conseguimento del rinnovo/mantenimento della certificazione;

l'apposizione del flag sulla voce "potenziamento" è corretta.

FAQ n.2

la società [...], con sede legale a [...], - P.I. [...], sta attualmente definendo in Camera di Commercio l'attivazione di alcuni codici ateco e sta aprendo un'unità locale a [...].

Essendo a conoscenza di questa opportunità legata ai CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LE CERTIFICAZIONI, con la presente chiediamo se avendo una pratica di apertura di unità locale in corso, è possibile accedere a tale opportunità.

RISPOSTA

Si richiama l'art. 6 dell'Avviso pubblico, che prevede, nell'ipotesi di richiesta alla CCIAA di nuova iscrizione o variazione di categoria, con codice ATECO in itinere e non ancora perfezionata dalla competente CCIAA al momento di presentazione della domanda, che l'impresa proponente potrà essere ammessa al contributo con riserva, **per le certificazioni da acquisire**, ma sarà necessario allegare alla domanda la copia della richiesta di iscrizione o variazione di categoria alla CCIAA.

L'accoglimento della domanda sarà subordinato, con efficacia alla data di presentazione della stessa e in presenza del possesso degli altri requisiti richiesti dall'Avviso pubblico, all'esito positivo della nuova iscrizione o variazione di categoria comunicata dalla CCIAA competente per territorio, che in ogni caso dovrà essere rilevabile dalla visura camerale, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di trenta giorni dalla data di chiusura dell'avviso pubblico.

Lo stesso art. 6 prevede che le imprese richiedenti debbano avere sede operativa in Sardegna.

FAQ n.3

Si chiede di confermare se la certificazione ISO 13485, pur non essendo espressamente riportata nell'Allegato A (espressamente qualificato come elenco non esaustivo), sia da considerarsi ammissibile ai fini della concessione del contributo.

RISPOSTA

Si conferma che l'elenco delle certificazioni allegato all'Avviso Pubblico ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Pertanto, la mancata menzione espressa della sigla "ISO 13485" all'interno della tabella non ne preclude in alcun modo l'ammissibilità a finanziamento, purché l'intervento risponda alle finalità generali del bando. La norma ISO 13485 (*Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari*) rientra appieno nell'oggetto della misura agevolativa.

FAQ n.4

Con riferimento alla misura relativa alle certificazioni e ai patentini, è ammissibile richiedere il contributo sia per la certificazione F-Gas dell'impresa sia per il patentino F-Gas nominale intestato a un socio della medesima impresa?

L'impresa richiedente può rendicontare, all'interno della medesima domanda di contributo, sia le spese già sostenute nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, sia le spese ancora da sostenere nei 12 mesi successivi concessione.

Tali spese possono riferirsi sia a certificazioni/patentini differenti sia a fasi diverse del medesimo percorso di certificazione o abilitazione, fermo restando il rispetto dei limiti percentuale di intensità dell'aiuto e del massimale complessivo di contributo previsto dall'Avviso.

RISPOSTA

Sì, è possibile richiedere il contributo sia per la certificazione F-Gas dell'impresa sia per il patentino F-Gas nominale intestato a un socio della medesima impresa.

Sì, l'impresa richiedente può rendicontare, all'interno della medesima domanda di contributo, sia le spese già sostenute nei 36 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, sia le spese ancora da sostenere nei 12 mesi successivi la concessione.

Tali spese possono riferirsi sia a certificazioni/patentini differenti sia a fasi diverse del medesimo percorso di certificazione o abilitazione fermo restando il rispetto dei limiti percentuale di intensità dell'aiuto e del massimale complessivo di contributo previsto dall'Avviso.

Si richiama L'art. 4 dell'Avviso, il quale prevede, infatti, che: "Il contributo potrà essere ottenuto per l'acquisizione di più certificazioni o patentini, da richiedere con un'unica istanza pena l'esclusione della domanda"; pertanto con la presentazione di una sola ed unica domanda si può chiedere l'ammissione a contributo sia per le certificazioni già acquisite, con ammissibilità dei documenti giustificativi delle spese sostenute fino a 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, sia per le certificazioni da acquisire, per le quali le spese si sosterranno nell'arco dei 12 mesi successivi fino al conseguimento/rinnovo/mantenimento.

Si richiama l'art. 7 dell'Avviso, che prevede: "Per essere ammesse a finanziamento, le spese dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione

della domanda per le certificazioni/patentini già acquisite/i o da sostenere nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo per le certificazioni/patentini da conseguire”.

FAQ n.5

Relativamente alle spese per corsi di formazione del personale, previste dall’articolo 7 dell’Avviso, si chiede se siano ammissibili le spese per corsi di formazione del personale per l’applicazione integrata della UNI/PdR 125 e della ISO 9001 all’interno dell’organizzazione.

RISPOSTA

Si richiama l’art.7 dell’Avviso pubblico il quale prevede che il contributo è concesso per le spese connesse al conseguimento/mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento delle certificazioni, patentini, abilitazioni e che per essere ammesse a finanziamento, le spese dovranno “essere direttamente e strettamente imputabili ai processi per i quali si sta richiedendo il contributo (certificazione, patentino)”. Pertanto, se per applicazione integrata s’intende il corso di formazione necessario ai fini del conseguimento/mantenimento/rinnovo/adeguamento/ampliamento delle certificazioni, patentini, abilitazioni, le spese sono ammissibili; non saranno ammissibili le spese relative a corsi di formazione del personale non strettamente connesse al progetto nei termini di cui al richiamato art. 7 dell’Avviso pubblico.

FAQ n.6

Si chiede se siano o meno previsti massimali di spesa per i contributi previsti per le certificazioni oggetto del Bando "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COMMERCIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E DI CERTIFICAZIONI E PATENTINI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECIALISTICHE - annualità 2026".

La domanda sorge in quanto alla pag. 9, esempio 3 (riportato a fine pagina), si indica:

Esempio: spese sostenute per la certificazione: 10.000,00 spese ammissibili a contributo (su 10.000,00): 9.000,00 80% di 9.000,00: 7.200,00 Premialità fino a 2.000,00 7.200,00+2000,00: 9.200,00 Poiché il massimo delle spese ammissibili è pari a euro 9.000,00 la premialità applicabile è di 1.800,00 (9.000,00-7.200,00).

[omissis...] stanno interpretando tale esempio come indicazione del massimale delle spese da poter richiedere per la certificazione (nello specifico per la UNI/PdR 125:2022), ovvero cifra massima da poter richiedere €10.000, per poter ricevere €7200.

[omissis...] invece interpretando tale esempio come una indicazione di quanto sia possibile ricevere come contributo, ipotizzando la richiesta complessiva di €10.000, senza che questo sia in realtà un massimale.

RISPOSTA

Le cifre indicate nella nota n. 3 a pagina 9 dell’Avviso costituiscono un mero esempio. È previsto un massimale per la certificazione parità di genere, costituito dalla somma di 2000 euro.

L’esempio ha lo scopo di chiarire in che modo viene determinata la misura della premialità prevista.

Pertanto, è corretta l'interpretazione per la quale tale esempio costituisce una indicazione di quanto sia possibile ricevere come contributo, ipotizzando la richiesta complessiva di €10.000, senza che questo costituisca un massimale.

FAQ n.7

l'art. 4 dell'Avviso prevede l'elevazione dell'intensità dell'aiuto dall'80% all'85% per le "imprese femminili", la cui definizione è indicata come stabilita "in conformità ai criteri di cui all'art. 2 della Legge 25 febbraio 1992, n. 215, come recepiti dal D.Lgs. 198/2006 (art. 53)", specificando testualmente: "le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nel settore del commercio";

- il testo dell'Avviso, nell'elencare le forme giuridiche rilevanti ai fini della definizione di "impresa femminile", non menziona espressamente le società cooperative, mentre la normativa di riferimento (art. 2, L. 215/1992, come recepito dall'art. 53, D.Lgs. 198/2006) le include esplicitamente, unitamente alle società di persone, tra i soggetti cui si applica il criterio del 60% di partecipazione femminile riferito al numero dei soci;

RISPOSTA

L'art.53, comma 1, lett. a) del DLgs 198/2006 è da intendersi richiamato anche per le società cooperative, che potranno presentare domanda ai fini del contributo previsto dall'Avviso pubblico, purché svolgano attività commerciale secondo almeno uno dei codici Ateco con numerazione indicata all'art. 6 dell'Avviso pubblico, sempreché non operino nei settori esclusi previsti all'art. 1 del Regolamento UE n. 2023/2831. Per coloro che operano nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del richiamato Regolamento, garantiscano, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi dell'Avviso pubblico.

FAQ n.8

- [omissis...] presenta, alla data odierna, la seguente composizione, desunta dal libro soci e dalla visura camerale:

1. compagine sociale ordinaria composta da 12 soci, di cui 3 donne (25% del numero dei soci) e 9 uomini;
2. quote di partecipazione al capitale sociale ordinario intestate a donne per il 77,1% (€ 10.875,00 su € 14.100,00 complessivi);
3. Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, di cui 2 donne (Presidente e Consiglieria), pari al 66,7%, ossia almeno i due terzi.

SI CHIEDE DI CHIARIRE

1. se, ai fini della qualifica di "impresa femminile" di cui all'art. 4 dell'Avviso, alle società cooperative si applichi il criterio previsto per le società di persone (almeno il 60% dei soci donne, calcolato sul numero

dei soci), ovvero il criterio previsto per le società di capitali (quote di partecipazione e organi amministrativi costituiti per almeno i due terzi da donne);

2. se, sulla base dei dati sopra riportati, [omissis...] possa essere qualificata come "impresa femminile" ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto all'85% prevista dall'art. 4 dell'Avviso.

RISPOSTA

Si richiama il testo dell'art. 53, comma 1, lett. a) il quale, facendo riferimento alle società cooperative e alle società di persone, specifica: "costituite in misura non inferiore al 60% da donne"; pertanto, ai fini della qualificazione delle società cooperative come imprese femminili rileva il criterio della costituzione in misura non inferiore al 60% da donne, calcolato sul numero dei soci.